



*Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte
Provincia di Reggio Calabria*

REGOLAMENTO COMUNALE
per la istituzione della De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)
e concessione del marchio per il prodotto
“Patata di S. Eufemia”





*Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte
Provincia di Reggio Calabria*

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e concessione del marchio
per il prodotto "Patata di S. Eufemia"**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento _____	pag. 2
Art. 2 - Riferimenti legislativi e finalità del Regolamento _____	pag. 2
Art. 3 – Ambito di applicazione del Regolamento e del Marchio "Patata di S. Eufemia – De.C.O." _____	pag. 4
Art. 4 - Concessione ed utilizzo del Marchio _____	pag. 4
Art. 5 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione dell'uso del marchio _____	pag. 5
Art. 6 - Istituzione del Registro comunale della De.C.O. "Patata di S. Eufemia – De.C.O." _____	pag. 6
Art. 7 - Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio "Patata di S. Eufemia – De.C.O." _____	pag. 6
Art. 8 - Riferimento e connessione alle normative comunitarie, nazionali e regionali _____	pag. 6
Art. 9 – Norme finali _____	pag. 6

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del marchio **De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)** e la disciplina per l'attribuzione del marchio stesso, relativamente al caratteristico prodotto denominato "Patata di S. Eufemia" (altresì detta "Patata di Sant'Eufemia", "Patata aspromontana", "Patata eufemiese", ecc.) in quanto prodotto tradizionale ed esclusivo realizzato all'interno dei confini comunali (ed aree limitrofe), il quale viene ritenuto patrimonio produttivo e rurale di grande valore economico, storico-culturale e turistico per il territorio comunale stesso.

Art. 2 - Riferimenti legislativi e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento viene stilato ai sensi della seguente legislazione:

- **Legge dell'8 giugno 1990 n. 142** (e successiva legge del 3 agosto 1999 n. 265) che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali; - artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al **D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** che consente ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico (ratificato dalla **Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001**);
- **D. Lgs 228/01 (Legge di orientamento in agricoltura)** in merito alla tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, per cui il Comune è tenuto a tutelare e a garantire il sostegno al patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- **L. R. 16 aprile 2002, n. 19** (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) per la quale il Comune nell'ambito del proprio PSC è tenuto a valorizzare le produzioni agroforestali e a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio nel rispetto delle specifiche vocazioni produttive, ovvero a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- **L.R. 14 agosto 2008, n. 29 e s.m.i.** (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero) per la quale la Regione Calabria promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e i prodotti agricoli a chilometri zero favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende ubicate nel territorio regionale, assicura un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti;
- **Comunicazione della Commissione europea** denominata "Pacchetto qualità" (GUCE 2010/C 341 del 16 dicembre 2010) e sue modifiche ed integrazioni inerente alle nuove disposizioni relativamente ai sistemi di certificazione ed alle indicazioni facoltative e di etichettatura che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli ed alla loro commercializzazione;

- **Legge del 18 gennaio 2011 su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari"** (ex ddl 2260/2010) che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

- **Legge 18 gennaio 2011 su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (ex ddl 2260/2010) e sue modifiche ed integrazioni** che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata;

- **Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari** (GUCE 14 dicembre 2012) che tra l'altro stimola la creazione di marchi collettivi e di valorizzazione dei prodotti agricoli, ittici ed agroalimentari, esalta la qualità e la varietà della produzione agricola considerandola parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'UE, definisce un prodotto agricolo o alimentare recante riferimenti geografici e che soddisfa condizioni previste da un disciplinare, quale elemento atto a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, auspica l'introduzione di ulteriori regimi di qualità basati su indicazioni che conferiscano valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria.

Tutto ciò anche tramite l'assunzione di adeguate iniziative e forme d'intervento culturale, promozionale ed economico tra le quali **l'istituzione e l'attribuzione di marchi collettivi di riconoscimento e di origine geografica (private label)**, nel rispetto e senza contrastare minimamente la normativa comunitaria e nazionale di riferimento (relativamente alle produzioni agroalimentari tipiche e a marchio di qualità ovvero alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari come previsto dal Reg. UE 1151/2012 (ex Reg. Ce 510/06 ed ex Reg. Cee 2081/92); pertanto il prodotto indicato con la denominazione "Patata di S. Eufemia" (e relativo marchio De.C.O.) può essere inteso anche quale prodotto a marchio ad **"indicazione di origine geografica semplice"** da tutelare (senza implicazioni di rapporti tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia europea del 1991, del 1992 e del 1998 rispettivamente denominate "Torrone di Alicante", "Exportur" e "Birra Warsteiner") e quale prodotto da censire opportunamente e salvaguardare dall'eventuale estinzione in quanto ad alta valenza di biodiversità agricola ed alimentare.

Ciò premesso, il presente Regolamento ha come scopo precipuo, tramite l'istituzione, attribuzione e promozione di specifico **marchio De.C.O.** quello di salvaguardare la "Patata di Sant'Eufemia d'Aspromonte" sia dal rischio di estinzione sia dal rischio di imitazione extracomunale ed extracomprenditoriale, nonché di valorizzare ed incentivare la produzione e commercializzazione di un prodotto agricolo storicamente emblematico del territorio comunale e montano, dall'alta valenza in termini di identità e tipicità locale, ancora presente nell'immaginario collettivo e denominato "Patata di Sant'Eufemia" altresì detto "Patata eufemiese", "Patata aspromontana", "Patata a pasta gialla".

Art. 3 – Ambito di applicazione del Regolamento e del Marchio “Patata di S. Eufemia – De.C.O. “

a) L’azione del Comune nell’attuazione di quanto previsto dagli scopi del presente Regolamento, si manifesta e consiste **nell’istituzione e concessione di marchio De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine), quale marchio collettivo ad uso privatistico da attribuire al prodotto **“Patata di S. Eufemia”** (come precedentemente definito) con finalità promozionali e di tutela. Il marchio viene concesso col fine principale di censire ed attestare l’origine del prodotto “Patata di S. Eufemia” indipendentemente dalle caratteristiche organolettiche peculiari del prodotto e dal legame delle stesse con l’origine geografica del prodotto. Il marchio viene inoltre concesso col fine di garantire le peculiarità e la qualità del prodotto, intesa quest’ultima come l’insieme delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (anche riguardo al processo di lavorazione eventuale), previste e riportate dallo specifico Disciplinare di produzione (vedi art. 7). Ulteriori forme di certificazione o di semplice validazione del marchio “Patata di S. Eufemia– De.C.O.” e/o del relativo Disciplinare da parte di Enti terzi di certificazione, possono essere attivate dai soggetti concessionari del marchio, previa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio tecnico del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte).

b) L’azione del Comune per la valorizzazione del prodotto “Patata di S. Eufemia - De.C.O.” si concretizza anche tramite forme dirette e/o di coordinamento nonché forme indirette di partecipazione e sostegno di attività di promozione, ricerca tecnico-scientifica e storica, di programmazione integrata e progettuale per lo sviluppo integrato e la valorizzazione turistica del territorio comunale, finalizzate anche al migliore conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo.

c) L’azione del Comune per la valorizzazione del prodotto “Patata di S. Eufemia - De.C.O.” si esplicita inoltre tramite la promozione ed il sostegno economico (nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio o ricercando forme di sponsorizzazione ad altri Enti e/o la collaborazione finanziaria da parte dei produttori interessati) di quelle iniziative e manifestazioni sia proprie che esterne proposte da associazioni, soggetti privati singoli ed associati, finalizzate alla valorizzazione del prodotto e del marchio “Patata di S. Eufemia - De.C.O.”

Art. 4 – Concessione ed utilizzo del Marchio

- a) L’utilizzo del marchio “Patata di S. Eufemia - De.C.O.” (così come definito dall’Art. n. 3 e dall’Allegato n. 1 del Disciplinare) viene concesso esclusivamente alle **imprese agricole, agroalimentari, agroindustriali, artigianali** (così come definite dalla legislazione vigente ed abilitate alla produzione/trasformazione/confezionamento/manipolazione di ortofrutta) che ne fanno richiesta al Sindaco presso l’ufficio competente (Ufficio tecnico comunale) in qualità di produttori, trasformatori e confezionatori della Patata di Sant’Eufemia d’Aspromonte intesa quest’ultima quale produzione storica e caratteristica necessariamente conforme a quanto indicato dal Disciplinare di produzione e realizzata esclusivamente all’interno del territorio comunale di Sant’ Eufemia d’Aspromonte ed aree limitrofe per come indicato dal summenzionato Disciplinare.
- b) La concessione del marchio e l’autorizzazione al suo utilizzo da parte del Sindaco (o in sostituzione, dall’assessore comunale al ramo) tramite gli uffici competenti summenzionati deve avvenire:

1. previa verifica e controllo *de visu* dell'origine e delle caratteristiche del prodotto;
2. previa attestazione di conformità del prodotto al Disciplinare di produzione da parte di un agronomo, di un tecnologo alimentare o di altro tecnico agricolo o agroalimentare abilitato o equipollente, per conto del richiedente;
3. previa verifica della completezza della documentazione necessaria consistente in:
 - a) Richiesta su carta libera di concessione ed utilizzo del marchio "Patata di S. Eufemia - De.C.O." da parte del titolare dell'azienda o del rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio, completa di indirizzo e recapiti telefonici;
 - b) Copia della P. IVA, iscrizione alla CCIAA, documento di identità e C.F. del produttore – confezionatore - trasformatore (o del rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio);
 - c) Planimetria e breve relazione descrittiva del sito ove viene eventualmente lavorato-confezionato - trasformato il prodotto;
 - d) Breve relazione illustrativa dalla quale si evince ove e come viene collocato o si intende collocare il marchio (logo) rispetto alla tipologia di confezione del prodotto fresco o trasformato;
 - e) Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (artt. n. 46 e n. 47) con la quale il produttore (o il rappresentante legale in caso di soggetto collettivo) si "impegna ad applicare il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio e di essere disponibile per eventuali controlli e verifiche di conformità rispetto al medesimo".

c) L'attestazione di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio, viene numerata progressivamente in relazione alle richieste evase e soddisfatte in apposito Registro o Albo comunale. La richiesta di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio deve essere rinnovata annualmente da parte dell'impresa concessionaria del marchio, tramite la presentazione della medesima tipologia di documentazione succitata ed utilizzata per il primo anno.

Gli uffici preposti secondo le modalità citate, rinnoveranno o meno quella specifica attestazione-autorizzazione.

Art. 5 – Revoca della concessione e dell'autorizzazione dell'uso del marchio

Il marchio collettivo "Patata di S. Eufemia De.C.O." è di **proprietà** del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Esso viene **concesso** alle tipologie di aziende indicate nell'art. 4 comma a) che ne hanno i requisiti così come indicato nel precedente articolo, unitamente all'autorizzazione per l'uso del marchio stesso.

La concessione del marchio e/o l'autorizzazione all'uso del marchio possono essere sospese temporaneamente o revocate definitivamente con provvedimento motivato da parte del dirigente del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) modifica o intervenuta mancanza dei requisiti richiesti all'azienda concessionaria assoggettata al presente regolamento comunale;
- b) inadempienze o non osservanza di tutto o di parte del Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio;
- c) abuso o difforme utilizzo del marchio, tale da arrecare danno all'immagine del comune e delle aziende operanti regolarmente;

Art. 6 – Istituzione del Registro comunale della De.C.O. “Patata di S. Eufemia “

Il Comune si dota di un registro ufficiale in cui **annualmente** vengono censite le aziende che fanno richiesta di concessione del marchio “Patata di S. Eufemia - De.C.O.”; viene inoltre indicato il numero di autorizzazione progressivo attribuito (vedi articolo n. 4 comma d) per le aziende che ottengono l’autorizzazione. Nel registro vengono anche indicati eventuali revoche di autorizzazione all’uso del marchio. Il registro viene detenuto dall’ufficio comunale competente (Ufficio tecnico).

Art. 7 – Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio

- a) Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio “Patata di S. Eufemia – De.C.O.” è lo strumento al quale devono attenersi le aziende che richiedono la concessione del marchio ed il Comune che ne concede e autorizza l’uso.
- b) Il Disciplinare, realizzato da tecnici esperti in collaborazione con i produttori, fornisce le regole che disciplinano la produzione della “Patata di S. Eufemia” e che ne garantiscano le caratteristiche peculiari nonché fornisce le regole sull’utilizzo e le caratteristiche del relativo marchio De.C.O.
- c) Il Disciplinare può essere integrato e modificato periodicamente su richiesta dell’amministrazione comunale anche in seguito ad indicazioni fornite dalle aziende produttrici. Le eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Disciplinare devono essere comunicate dagli uffici competenti alle aziende concessionarie del marchio, prima del rinnovo annuale della concessione d’uso del marchio stesso.
- d) Il Disciplinare è consultabile presso l’ufficio competente e sul sito web istituzionale..
- e) Eventuali certificazioni o validazioni del marchio “Patata di S. Eufemia – De.C.O.” e/o del relativo Disciplinare da parte di Enti terzi di certificazione, possono essere realizzati a carico dei soggetti concessionari del marchio, previa comunicazione al Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte presso l’ufficio competente succitato. Le certificazioni o le validazioni da parte di Enti terzi di certificazione sono comunque subordinate al rilascio e rinnovo annuale della concessione ed autorizzazione all’uso del marchio da parte del Comune (Art. 4). Tale clausola deve far parte del contratto stipulato tra Ente di certificazione ed impresa certificata.

Art. 8 - Riferimento e connessione alle normative comunitarie, nazionali e regionali

Le indicazioni e le norme di cui al presente regolamento, si ispirano alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel settore agricolo ed agroalimentare in genere, tra le quali quelle citate nell’Art. 2. Conseguentemente, poiché queste possono variare nel tempo, potrebbero costituire un limite all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Pertanto, quando e se ritenuto opportuno, il presente regolamento può subire delle modificazioni in ottemperanza alla legislazione vigente e fatti salvi gli scopi preposti.

Art. 9 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge. Il presente regolamento è disponibile in visione

al pubblico presso l'ufficio comunale competente e sul sito web istituzionale in apposita pagina dedicata alle produzioni De.C.O.

Nota:

Il presente Disciplinare, nella sua versione originale, è stato rilasciato nel 2013 dal dott. agr. Rosario Previtiera su incarico del Sindaco e dalla Giunta del comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ed in collaborazione con i produttori locali. Tutti i diritti riservati ©2013.

(Disponibile anche su: www.calabriadeco.it)